



Associazione Officiali Giudiziari in Europa

www.auge.it <><><>auge@auge.it <><><> **Nuovo n. di fax 0543/579921**
Associazione Riconosciuta e Legalizzata dall'Union Internationale des Huissiers de Justice - Paris.

EMENDAMENTI AUGE AL PROGETTO DI LEGGE AUGE/BERSELLI

Titolo:

INCENTIVI PER IL PASSAGGIO ALLA PROFESSIONE DI UFFICIALE GIUDIZIARIO

ARTICOLO 6 (aspettativa)

L'ufficiale giudiziario che si avvale della facoltà di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) viene collocato in aspettativa per anni due, ed entro tale periodo può essere riammesso, a domanda, nel ruolo dei dipendenti del ministero della Giustizia, con la stessa qualifica funzionale e lo stesso trattamento economico maturato dagli ufficiali giudiziari che non si sono avvalsi della suddetta facoltà.

L'aspettativa di cui al comma 1 decorre dalla data di inizio dell'attività professionale che sarà stabilita dai decreti legislativi di cui all'art.1 comma 1.

Articolo 7. Fondo unico.

E' istituito un fondo unico degli ufficiali giudiziari, gestito dalla cassa nazionale degli ufficiali giudiziari che provvede alla corresponsione:

- a. di assegni di integrazione a favore degli ufficiali giudiziari in attività;
- b. al rimborso delle spese sostenute dagli ufficiali giudiziari che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 5, lettera a), nei limiti stabiliti dal consiglio nazionale e previa istruttoria e parere del consiglio distrettuale.
- c. di prestiti di cui all'articolo 2, p.15, da destinare ai vincitori di concorso.
- d. Il fondo comune è costituito da:
- e. una percentuale di tassazione stabilita dal consiglio nazionale da applicare su tutti gli atti redatti dall'Ufficiale Giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni;
- f. da una quota pari a 60 milioni di euro versata dall'Erario da destinare esclusivamente a titolo di rimborso spese per l'avvio dell'attività libero professionale di cui al primo comma lettera b. Tale rimborso dovrà essere restituito all'Erario in caso di cessazione dell'attività professionale entro il primo anno dal suo avvio, salvo le cessazioni per limiti di età.

L'assegno di integrazione è concesso anche per l'intero anno per interruzioni dal servizio per malattia o altro impedimento non dipendente dalla volontà dell'ufficiale giudiziario e non può superare la retribuzione già in godimento alla data della domanda di cui all'articolo 5, punto 1/a, rivalutata annualmente secondo i criteri stabiliti dal consiglio nazionale.

La richiesta dell'assegno integrativo deve essere presentata da ogni ufficiale giudiziario al consiglio distrettuale, che provvede a trasmetterla alla Cassa nazionale, previo parere motivato e circostanziato circa l'accoglimento o il rigetto della stessa.

Il consiglio distrettuale e la Cassa nazionale possono esercitare controlli con i mezzi che ritengono più opportuni al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per il conseguimento dell'integrazione.

Articolo 8. Studi Associati.

1. Gli ufficiali giudiziari domiciliati nello stesso circondario, possono esercitare la loro attività con le seguenti forme sociali:
 - a. società nelle quali ogni associato conserva la propria attività e indipendenza, ma che in comune ha solo le spese di amministrazione dell'ufficio;
 - b. associazione di due o più ufficiali giudiziari, con un massimo di cinque soci, che hanno in comune, oltre a quanto indicato alla lettera a), tutte le loro attività. Ogni ufficiale giudiziario associato resta disciplinarmente e penalmente responsabile per i fatti commessi nel compimento del suo ministero, essendo l'associazione solo civilmente responsabile;
 - c. società interprofessionali, che consentono all'ufficiale giudiziario di associarsi con altri pubblici ufficiali.
 2. Tutte le associazioni di cui al comma 1 devono essere autorizzate dal consiglio nazionale, previo parere dei consigli distrettuali.
-

Arcangelo D'Aurora
Presidente AUGE
3472358950
angelo@auge.it
fax 0543.57.99.21